

 Comune di Dolo	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO	NI02 DEM
		Rev. 2 del 18.12.2017
		Pag. 1 di 3

Comune di Dolo
Città Metropolitana di Venezia

✉ 30031 - Via B. Cairoli n. 39 ☎ 041 5121911 📠 041 410665 🌐 www.comune.dolo.ve.it @ urp@comune.dolo.ve.it

Settore I Affari Generali – Servizi Demografici

☎ 041 5121982 @ servizi.demografici@comune.dolo.ve.it

Responsabile del Servizio: Vanuzzo Ornella

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
SULLA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO**

Cos'è

Il decreto legge n. 132/2014 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”, come convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014, ha introdotto nell'ordinamento nuove modalità di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In particolare sono state previste le seguenti modalità:

[Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio \(art. 6 del D.L. n. 132/2014 come convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014\)](#)

L'articolo 6 del decreto legge n. 132/2014 prevede anche l'istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tali convenzioni possono essere stipulate in presenza di figli minori, anche di una sola parte, o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge n. 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad avvocati di loro fiducia.

Trasmissione della convenzione da parte degli avvocati all'Ufficio di Stato Civile

L'invio all'Ufficio di Stato civile delle convenzioni deve essere curata dagli avvocati che hanno prestato assistenza ai coniugi.

Ogni avvocato, coinvolto nella negoziazione assistita, deve inviare all'ufficio dello stato civile una copia della convenzione.

In caso di convenzione di divorzio gli avvocati dovranno inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l'originale dell'accordo di separazione ex articolo 6 del decreto legge n. 132/2014.

Gli avvocati devono utilizzare, per l'invio, una delle seguenti modalità:

- ✓ A mezzo raccomandata: Comune di Dolo (Ve), 30031 Via B. Cairoli n. 39;
- ✓ A mano presso lo sportello Integrato “Si cittadino”;
- ✓ A mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.): protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it; in quest'ultimo caso la copia della convenzione dovrà essere riprodotta tramite scanner, accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale, su formato pdf e **firmata digitalmente**.

L'Ufficiale di stato civile procederà alla trascrizione dell'accordo solo dopo aver ricevuto la documentazione da parte di tutti gli avvocati coinvolti.

Competenza

L'Ufficio di stato civile del Comune di Dolo è competente a ricevere la convenzione se:

- è Dolo il Comune presso il quale è stato celebrato il matrimonio civile o religioso con effetti civili;
- è Dolo il Comune in cui è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero, da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.

 Comune di Dolo	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO	NI02 DEM
		Rev. 2 del 18.12.2017
		Pag. 2 di 3

Forma della convenzione e tempi

La convenzione deve avere forma scritta a pena di nullità e deve essere accompagnata dalle certificazioni previste dalla normativa vigente.

L'avvocato deve inviare la convenzione seguendo le modalità sopra evidenziate, **entro 10 giorni** dal ricevimento dell'autorizzazione da parte della Procura o del Tribunale.

In caso di ritardo l'ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l'accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

La convenzione verrà trascritta nel registro di stato civile entro 30 giorni dal ricevimento.

I 30 giorni decorrono dalla data di arrivo dell'ultima comunicazione relativa all'accordo. Agli avvocati verrà inviata conferma della trascrizione.

Ai fini di una corretta trascrizione è necessario che gli avvocati indichino all'Ufficiale di stato civile le loro generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale) come richiesto dalla formula di trascrizione dettata dal decreto del Ministro dell'Interno del 9.12.2014.

Per gli adempimenti successivi alla trascrizione l'Ufficiale di stato civile ha inoltre la necessità di ricevere le complete generalità dei coniugi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale).

Modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio

I coniugi possono modificare le condizioni di separazione o di divorzio contenute in accordi, in decreti di omologa dei verbali di separazione o in sentenze, rivolgendosi, per la negoziazione assistita, ad avvocato di loro fiducia.

[Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile \(art. 12 del D.L. n. 132/2014 come convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014\).](#)

L'articolo 12 del decreto legge n. 132/2014 introduce l'istituto dell'**accordo di separazione o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio davanti all'ufficiale di stato civile.**

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Condizioni

Possono concludere gli accordi di separazione o di divorzio i coniugi che:

- siano residenti a Dolo (almeno uno dei due)
- oppure abbiano contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili nel comune di Dolo;
- oppure, se sposati all'estero, abbiano trascritto a Dolo l'atto di matrimonio;
- non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o economicamente non autosufficienti.

L'accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.

Va pertanto escluso dall'accordo davanti all'ufficiale di stato civile qualunque patto costitutivo o modificativo relativo a rapporti patrimoniali, come gli accordi circa l'uso della casa coniugale, o qualsiasi divisione di denaro o beni immobili e mobili.

Tuttavia è prevista la possibilità di determinare a carico del coniuge la corresponsione all'altro di una somma di denaro a titolo di assegno periodico.

Modalità

I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'ufficiale di stato civile e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

I coniugi interessati a redigere l'atto di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile dovranno contattare l'ufficio di stato civile recandosi allo sportello oppure telefonando ai seguenti numeri telefonici: 041-5121951 oppure 041-5121982 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00).

 Comune di Dolo	NUOVE DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE E DIVORZIO	NI02 DEM
		Rev. 2 del 18.12.2017
		Pag. 3 di 3

Documentazione da presentare

L'ufficiale di stato civile provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l'accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio stato civile stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.

Sottoscrizione dell'accordo

Verificata l'assenza di cause ostative e la completezza della documentazione prodotta o acquisita l'ufficiale di stato civile fisserà la data dell'accordo che consiste in un atto firmato da entrambi i coniugi di fronte allo stesso ufficiale.

Conferma dell'accordo

Per dare validità all'accordo i coniugi devono ripresentarsi nuovamente davanti all'ufficiale di stato civile (non prima di 30 giorni dalla redazione dell'atto) per confermarlo. L'ufficiale di stato civile al momento della registrazione dell'accordo comunicherà ai coniugi la data per la conferma. La mancata comparizione dei coniugi a questo appuntamento rende invalido l'accordo. In sede di conferma non è possibile modificare l'accordo.

Costo

Per la conclusione dell'accordo dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con versamento su **Conto Corrente Postale n. 13745302** intestato a "Comune di Dolo - servizio Tesoreria" causale: diritto fisso per accordo separazione/divorzio/modifica convenzione.

Modifica degli accordi

E' possibile per i coniugi modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno avere contenuto patrimoniale.

Anche in questo caso, una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio stato civile stabilisce la data della redazione dell'accordo, previo contatto con gli interessati.

All'atto della modifica dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00 come suindicato.

Dove rivolgersi per informazioni o fissare l'appuntamento:

Ufficio di Stato Civile Via B. Cairoli n. 39
30031 Dolo (VE)
Tel. 041-5121951 Tel. 041-5121982
Posta elettronica certificata: protocollo.comune.dolo.ve@pecveneto.it;
E-mail: urp@comune.dolo.ve.it

Si allega il modello comunicazione dati che dovrà essere compilato da entrambi i coniugi e presentato davanti all'Ufficiale di Stato il giorno dell'appuntamento previo anticipo della documentazione al seguente indirizzo mail: servizi.demografici@comune.dolo.ve.it .

Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità

Normativa di riferimento

Legge 10 novembre 2014, n. 162 artt. 6 e 12

Allegati:

[Modulo comunicazione dati per separazioni /divorzi/modifica condizioni](#)